

Azione per il recupero delle parcelle

L'avvocato ha la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo è attualmente iscritto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con sentenza 23 marzo 2015, n. 5810, ha affrontato, la problematica delle procedure per il recupero delle competenze professionali, in particolare per la perdurante validità dell'art. 637, comma 3, c.p.c. dopo la disciplina di cui all'art. 14 del d.lg. n. 150 del 2011.

L'avvocato, in caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può fare ricorso sia alla procedura di cui all'art. 633 c.p.c., sia al procedimento disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, sia al procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597; Cass. 23 maggio 1967, n. 1131), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza. Effettuata la scelta, però, non può più variare il corso ed il rito del processo, trattandosi di strumenti non fungibili tra di loro, in quanto ne differisce l'ambito di applicabilità, in relazione ai presupposti che li caratterizzano.

Per l'avvocato sono previsti, quindi, tre criteri di competenza (Corte cost. 11 giugno 1975, n. 137); infatti è possibile presentare ricorso:

- **in via generale al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda in via ordinaria** (art. 637, comma 1, c.p.c.);
- **al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce, indipendentemente dal valore della domanda** (art. 637, comma 2, c.p.c.);
- **al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto** (art. 637, comma 3, c.p.c.).

La ratio di cui al comma 3 dell'art. 637 c.p.c. è quella di **agevolare il professionista**, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale (Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50, in Riv. dir. proc., 2010, 1477 e nota di Russo; Corte cost. n. 137/1975, decisioni che hanno ribadito la legittimità della norma in relazione all'art. 3 Cost.).

In particolare la sentenza della Suprema Corte in commento, con riferimento alla perdurante validità del principio di cui alla massima affermata (ed in epigrafe riportata) afferma che "l'art. 14 del d.lg. n. 150 del 2011 e l'art. 54 della legge delega n. 69 del 2009 non hanno abrogato né espressamente né tacitamente l'art. 633 cpc". Inoltre, afferma la sentenza in commento, "neppure risulta essere stato abrogato l'art. 637, terzo comma, cpc, il quale prevede la competenza territoriale alternativa ad emettere il decreto ingiuntivo dal giudice del luogo in cui ha sede l'Ordine professionale a cui è iscritto l'avvocato".

L'art. 637, terzo comma, cpc, ed il criterio di competenza dallo stesso stabilito (che radica poi anche la competenza sull'opposizione ex art. 645 cpc) non risulta espressamente abrogato, né può ritenersi lo sia stato per incompatibilità, ancor più alla luce dei principi e criteri direttivi della legge-delega, il cui art. 54, comma 4, lettera a), della l. n. 69/2009 stabilisce, tra i principi e criteri direttivi che si imponevano al legislatore delegato, quello in virtù del quale "restano fermi i criteri di competenza".

In ordine al **giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine** presso il quale è iscritto (art. 637, comma 3, c.p.c.), già Cass. 20 luglio 2010, n. 17049, aveva affermato che in tema di procedimento di ingiunzione, l'art. 637, comma 3, c.p.c., nell'individuare un foro

facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo egli è iscritto, ed il Consiglio dell'Ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, **va** identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro Consiglio dell'Ordine. Del resto, la norma di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c., nel consentire agli avvocati di formulare la richiesta di decreto ingiuntivo anche al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale sono iscritti, non contiene alcun riferimento alla scadenza della obbligazione o in generale ai criteri indicati dall'art. 20 c.p.c. e dall'art. 1182 c.c.

In ordine al rapporto tra il foro speciale alternativo di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. in favore degli avvocati, ed il foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Corte di Cassazione con sentenza 9 giugno 2011, n. 12685, (ma già in precedenza, ord. Cass. 26 settembre 2008, n. 24257) ha affermato che allorché si versa in una fattispecie in cui, per la presenza sia dell'avvocato che del cliente-consumatore entrambe le norme sarebbero astrattamente applicabili ma necessariamente deve darsi la prevalenza all'una o all'altra, **tale prevalenza va accordata alla norma in tema di foro del consumatore.**

Occorre evidenziare che qualora l'avvocato opti per il rito monitorio, in base all'art. 636 c.p.c., la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine (Cass. 21 agosto 1985, n. 4460).

L'acquisizione del parere dell'Ordine professionale è **obbligatoria** soltanto nel procedimento di ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, comma 1, c.p.c., (Cass. 5.1.2011 n. 236) quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse; al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, ma la necessità del parere è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistendo non siano vincolanti (Cass. 5 gennaio 2011, n. 236).

Torino, 12 aprile 2016

Parere redatto dal

Consigliere Anziano



(Avv. Edgardo Trinelli)